

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 631

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROBUSTI, PERUZZOTTI, WILDE, CECCATO, BINAGHI, DELL'UOMO, COPERCINI, MAFFINI, SERRA, FRIGERIO, CORMEGNA, ARMANI, STEFANI, CAVITELLI, FABRIS, MANARA, BUSNELLI, FONTANINI, ANDREOLI, BRUGNETTINI, MATTEJA, PODESTÀ, ROVEDA, BASTIANETTO, SERENA, ELLERO, TERZI, PAINI, CARINI, GIBERTONI e PERIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è motivato dall'esigenza di garantire da parte di ogni Assemblea parlamentare l'effettività dell'esercizio della sua funzione di controllo e di quella di indirizzo politico sull'attività di governo.

È infatti di fondamentale rilievo sottolineare che con la funzione di controllo il Parlamento verifica l'attività di Governo, facendone valere la responsabilità, istituzionale o diffusa e prendendo le necessarie misure dirette o indirette per riequilibrare gli interessi pubblici eventualmente turbati, mentre con quella di indirizzo politico si determinano i grandi obiettivi della politica nazionale e la scelta degli strumenti per consentirli.

È evidente la significatività di tali competenze ed il rilievo che svolge sia l'intervento di controllo, essendo diretto verso chi deve rispondere nei confronti del Parlamento della corrispondenza dei risultati ai fini e del giusto procedimento usato per raggiungerli, sia l'intervento di indirizzo che a priori definisce gli obiettivi medesimi.

È di palese evidenza il fatto che la competenza alla designazione dei componenti dei consigli di istituti e di enti pubblici è strumento di fondamentale importanza per la gestione della cosa pubblica e che esso inerisce al naturale dispiegarsi della funzione di controllo che il Parlamento istituzionalmente svolge nei confronti del Governo e a quella di indirizzo politico che scaturisce da un complesso rapporto Parlamento-Governo in cui l'indirizzo del Governo è dialetticamente discusso, mediato e trasformato in quello che diviene infine l'indirizzo politico generale di Governo, consegnato a precisi atti giuridici.

È evidente che sia la fase della discussione, mediazione e trasformazione dell'indirizzo politico del Governo nell'indirizzo

politico di Governo sia la realizzazione di quest'ultimo attraverso precisi atti giuridici costituiscono fasi che devono essere necessariamente sottoposte al sindacato da parte di ogni Parlamento il quale, se ciò non avvenisse, risulterebbe impedito nell'esercizio di parte delle sue funzioni primarie.

Tali funzioni istituzionali si definiscono infatti nella specificità degli atti compiuti dalla compagine governativa e si riferiscono quindi ad ogni scelta politicamente rilevante rispetto alla quale si devono necessariamente manifestare.

Le considerazioni che precedono sono le premesse sulle quali si è fondato il disegno di legge che presentiamo: si ritiene infatti che, rispetto alle nomine o designazioni di competenza del Governo o di uno dei suoi membri, il rilievo politico che la scelta relativa possiede è intervento molto significativo e di notevole riscontro per quel che inerisce alla verifica, svolta dal Parlamento, appunto, della corrispondenza dei risultati ai fini e del giusto procedimento usato per raggiungerli.

Tuttavia, si ritiene che tali parametri, della corrispondenza funzionale e del giusto procedimento, essendo rimessi alla discrezionalità del titolare della funzione siano suscettibili di diversa interpretazione e soprattutto di una varietà amplissima di criteri di applicazione.

Cosicché, se si precludesse ad ogni nuovo Parlamento la possibilità di verificare, discutere, mediare e trasformare anche attraverso tali nomine, l'indirizzo politico del Governo, o comunque di «notificare» la propria mediazione attraverso il prescritto parere delle Commissioni competenti, se ne ridurrebbe notevolmente il margine entro cui esercitare le proprie prerogative.

Ciò anche per rispetto alle necessità di trasparenza e pubblicità delle nomine che

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le nuove Camere devono acquisire nella loro funzione di controllo.

Tali valutazioni, in conclusione, ci hanno convinto dell'opportunità di modificare la normativa vigente in materia di nomine degli enti pubblici al fine di sottoporre all'inizio di ogni legislatura al vaglio delle Commissioni competenti neocostituite le nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti

pubblici, anche economici, per il prescritto parere così come stabilito dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

L'articolo 1 infatti dispone che ad ogni inizio di legislatura il nuovo Parlamento deve poter esprimere il proprio parere su tali atti, mentre l'articolo 2 contiene una norma transitoria inerente alla presente legislatura.

Auspichiamo la rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'inizio di ogni legislatura, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri devono sempre richiedere il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, competenti per materia, per le nomine, proposte o designazioni di cui all'articolo 1 per le quali sia stato espresso il parere parlamentare prima della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Assemblee legislative.

2. La richiesta del parere di cui al comma 1 deve essere presentata trascorsi venti giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti in ciascun ramo del Parlamento.

3. Nel caso in cui il parere di cui al comma 1 sia sfavorevole alla nomina, proposta o designazione, si procede al rinnovo delle medesime entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione del parere».

Art. 2.

1. Per la legislatura in corso, i termini di cui all'articolo 6-bis della legge 24 gennaio 1978, n. 14, introdotto dalla presente legge, decorrono trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.